



IL RETTORE

- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0012034 del 4 maggio 2012;
- VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 gennaio 2013 n. 47 “Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica;
- VISTO lo Stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo al Presidio della Qualità di Ateneo, come modificato con Decreto Rettorale n. 0035398/14 del giorno 11 settembre 2014;
- VISTA la Deliberazione n. 178/2014/SA del Senato accademico dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca adottata nella seduta del giorno 10 novembre 2014;

DECRETA

ART. I – Emanazione – È emanata la seguente modifica allo Stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo al Presidio della Qualità di Ateneo:

L'articolo 8 – **Durata del mandato** – è sostituito dal seguente:

1. Il Presidio della Qualità è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, **ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni.**
2. Ad eccezione dei componenti di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) e art. 6 comma 2 lettera b), i componenti del PQA non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
3. In fase di prima applicazione, alla durata ordinaria del mandato dei componenti del PQA si aggiunge lo scorcio dell'anno accademico in corso al momento della nomina.

Art. II – Entrata in vigore: Il presente Decreto entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

Art. III – Testo consolidato: A seguito della modifica di cui all'art. I del presente Decreto, il testo consolidato dello Stralcio del Regolamento Generale di Ateneo relativo al Presidio della Qualità di Ateneo è il seguente:

Presidio della Qualità di Ateneo

Art. 1 – Istituzione

1. Presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca è istituita una struttura di supporto denominata “Presidio della Qualità” (PQA).
2. Il Presidio della Qualità organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) di Ateneo. Svolge funzioni di consulenza per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualità delle attività formative e di ricerca e

supporta i Corsi di Studio, i loro Referenti e i Direttori di Dipartimento per le attività comuni di monitoraggio della qualità della formazione e della ricerca e per le attività di implementazione degli interventi per il miglioramento della qualità della formazione e della ricerca.

3. L'articolazione e la composizione del Presidio della Qualità sono proporzionate alla numerosità e alla complessità delle attività di formazione e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 2 – Compiti

1. Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità:
 - a) organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle *Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio (SUA-CdS)* di ciascun Corso di Studio dell'Ateneo;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità (AQ) per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c) organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
 - d) regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio;
 - e) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo, e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Corsi di Studio e i loro Referenti, per lo sviluppo e l'implementazione di interventi di miglioramento delle attività formative, anche alla luce della relazione redatta annualmente dal Nucleo di Valutazione;
 - f) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - g) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
2. Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio della Qualità:
 - a) verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle *Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti (SUA-RD)* di ciascun Dipartimento;
 - b) sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - c) svolge un ruolo di consulenza verso gli organi di governo e di consulenza, supporto e monitoraggio per i Dipartimenti, per lo sviluppo di interventi di miglioramento delle attività di ricerca;
 - d) valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento di cui alla precedente lettera c) e le loro effettive conseguenze;
 - e) assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.

Art. 3 – Composizione

1. Il Presidio della Qualità è formato da:
 - a) Nucleo Operativo (NO) che è composto da una parte stabile e dal Ramo Ricerca e/o Ramo Didattica entrambi in composizione ristretta;
 - b) Ramo Ricerca (RR) in composizione integrata;
 - c) Ramo Didattica (RD) in composizione integrata.

Art. 4 – Nucleo Operativo

1. Il Nucleo Operativo del PQA è composto:
 - a) da almeno quattro componenti stabili individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo;
 - b) dal Ramo Ricerca in composizione ristretta ai sensi del successivo art. 5;
 - c) dal Ramo Didattica in composizione ristretta ai sensi del successivo art. 6.
2. Costituiscono componenti stabili del Nucleo Operativo:
 - a) il Rettore, con funzioni di Presidente del PQA;
 - b) l'Assicuratore di Qualità di Ateneo;
 - c) almeno un componente con funzioni di supporto, scelto tra il personale tecnico-amministrativo competente in materia di accertamento della qualità.
3. I componenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono designati dal Direttore Generale.

4. Oltre ai componenti stabili di cui al comma 2, il Rettore può nominare esperti nell'ambito della qualità della didattica o della ricerca.

Art. 5 – Ramo Ricerca

1. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, determina il numero dei componenti del Ramo Ricerca (RR).
2. Il Ramo Ricerca in composizione ristretta è formato da:
 - a) un Responsabile designato dal Rettore;
 - b) il Capo Area dell'Area della Ricerca di Ateneo;
 - c) un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo con specifiche competenze nell'ambito della qualità della ricerca, designato dal Direttore Generale;
 - d) un componente scelto tra il personale docente con esperienza nell'ambito delle *Schede Uniche Annuali della Ricerca dei Dipartimenti* (SUA-RD) individuato ai sensi del successivo art. 7.
3. Il Ramo Ricerca in composizione integrata è formato, in aggiunta ai componenti di cui al comma 2, da almeno un componente scelto tra il personale docente per ciascuna Scuola Interdipartimentale e per ciascun Dipartimento non appartenente ad una Scuola, individuati ai sensi del successivo art. 7.
4. Il Responsabile del Ramo Ricerca può indicare un Vice-responsabile tra i componenti del Ramo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice-responsabile è nominato con Decreto del Rettore.

Art. 6 – Ramo Didattica

1. Il Senato Accademico, su proposta del Rettore, determina il numero dei componenti del Ramo Didattica (RD).
2. Il Ramo Didattica in composizione ristretta è formato da:
 - a) un Responsabile designato dal Rettore;
 - b) il Capo Area dell'Area della Formazione di Ateneo;
 - c) un componente scelto tra il personale tecnico-amministrativo con specifiche competenze nell'ambito della qualità della didattica, designato dal Direttore Generale;
 - d) un componente scelto tra il personale docente con esperienza nell'ambito delle *Schede Uniche Annuali dei Corsi di Studio* (SUA-CdS) individuato ai sensi del successivo art. 7.
3. Il Ramo Didattica in composizione integrata è formato, in aggiunta ai componenti di cui al comma 2, da almeno un componente scelto tra il personale docente per ciascuna Scuola Interdipartimentale e per ciascun Dipartimento non appartenente ad una Scuola, individuati ai sensi del successivo art. 7 e da due studenti nominati dal Senato accademico su proposta del Consiglio degli studenti.
4. Il Responsabile del Ramo Didattica può indicare un Vice-responsabile tra i componenti del Ramo che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice-responsabile è nominato con Decreto del Rettore.

Art. 7 – Individuazione dei componenti

1. Per l'individuazione dei componenti del Ramo Ricerca di cui all'art. 5 comma 2 lettera d) e comma 3 e per l'individuazione dei componenti del Ramo Didattica di cui all'art. 6 comma 2 lettera d) e comma 3, il Rettore, sentiti il Responsabile del Ramo Ricerca e il Responsabile del Ramo Didattica, sottopone al Senato Accademico i curriculum vitae dei candidati. Il Senato Accademico approva i nominativi.

Art. 8 – Durata del mandato

1. Il Presidio della Qualità è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici, **ad eccezione della componente studentesca che dura in carica due anni.**
2. Ad eccezione dei componenti di cui all'art. 5 comma 2 lettera b) e art. 6 comma 2 lettera b), i componenti del PQA non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi.
3. In fase di prima applicazione, alla durata ordinaria del mandato dei componenti del PQA si aggiunge lo scorcio dell'anno accademico in corso al momento della nomina.

Art. 9 – Sedute plenarie PQA

1. Il Presidio della Qualità si riunisce in seduta plenaria di norma una volta all'anno per definire il quadro generale della qualità e degli interventi di miglioramento della qualità dell'Ateneo.
2. Le sedute plenarie del PQA sono convocate e presiedute dal Rettore.

Art. 10 – Sedute del Nucleo Operativo

1. Il Nucleo Operativo ai sensi dell'art. 4 si riunisce per provvedere al coordinamento generale delle attività di monitoraggio e incremento della qualità dell'Ateneo.
2. Le sedute del Nucleo Operativo sono convocate e presiedute dal Rettore.
3. Il Nucleo operativo può riunirsi senza le componenti del Ramo Ricerca per definire questioni che attengono al processo di accreditamento didattico e può riunirsi senza le componenti del Ramo Didattica per definire questioni che attengono la qualità della ricerca.
4. Le sedute di cui al precedente comma possono essere convocate anche rispettivamente dal Responsabile del Ramo Didattica o dal Responsabile del Ramo Ricerca. A tali riunioni, su invito del Rettore o del Responsabile di riferimento, possono partecipare componenti dei Rami Ricerca e Didattica anche non appartenenti al Nucleo Operativo.

Art. 11 – Compiti del Nucleo Operativo

1. Il Nucleo Operativo svolge funzioni di supporto tecnico e amministrativo per gli adempimenti formali e sostanziali richiesti dall'assicurazione di qualità. Supporta i Corsi di Studi, le Scuole e i Dipartimenti nelle diverse azioni che consentono l'accREDITamento e il mantenimento dell'accREDITamento favorendo i momenti costruttivi di discussione, volti all'identificazione e al superamento delle criticità.

Art. 12 – Sedute del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica

1. Le riunioni del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica, singole o congiunte, favoriscono la discussione e la valutazione delle proposte mantenendo le specificità che contraddistinguono ogni area scientifica e didattica.
2. I componenti di ciascun Ramo possono, anche individualmente, svolgere un capillare monitoraggio all'interno delle strutture cui afferiscono o sono assegnati informando il PQA su eventuali problematiche rilevate.
3. Le sedute del Ramo Ricerca e del Ramo Didattica, in composizione ristretta o integrata, sono convocate e presiedute rispettivamente dal Responsabile del Ramo Ricerca e dal Responsabile del Ramo Didattica.

Art. 13 – Norme transitorie

1. Alla costituzione del PQA ai sensi del presente Regolamento decade il Presidio della Qualità dell'Ateneo attualmente in vigore. Il PQA assume le funzioni attualmente svolte dall'Osservatorio della Didattica e dall'Osservatorio della Ricerca.

Prof. Maria Cristina Messa




Rif. MCM/MR/EM/mb